

IVA

Tipo documento TD19 ed estrazione da deposito Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri



La disciplina dei **depositi Iva** è contenuta nell'[articolo 50 bis D.L. 331/1993](#), come modificato dall'[articolo 4, comma 7, D.L. 193/2016](#), convertito con modificazioni dalla L. 225/2016. Le suddette variazioni hanno previsto l'**estensione dell'utilizzo del deposito Iva a tutti i beni**, introducendo **diverse modalità di estrazione** in base alla provenienza dei beni ([risoluzione 55/E/2017](#)).

Con la [risposta 114/E/2023](#) l'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di gestione di una cessione di beni, **effettuata all'interno di un deposito Iva**, da parte di **soggetto passivo non residente dotato di rappresentante fiscale in Italia**, nei confronti di un **soggetto passivo residente**.

Nelle operazioni in cui sono coinvolti **un soggetto non residente ed un soggetto passivo nazionale**, quest'ultimo assume la **qualità di debitore di imposta**, ossia sullo stesso ricade il compito di **assolvere gli adempimenti Iva**, anche in presenza di un rappresentante fiscale in Italia del soggetto estero. L'ordinamento nazionale attribuisce l'**onere di versare l'Iva** e di **documentare le operazioni** al soggetto avvinto dal vincolo legale più stringente con l'apparato tributario (il soggetto passivo italiano), venendo meno l'intervento del rappresentante fiscale del soggetto non residente.

La norma di riferimento è contenuta nell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) secondo cui *"gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi **effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti** nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti"*.

L'Amministrazione finanziaria, per costante prassi, ha applicato la disposizione sopra citata ritenendo che l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore non residente, **senza stabile organizzazione in Italia**, vada **assolta dal cessionario o committente italiano**. Quest'ultimo è

tenuto ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile, anche se il cedente o prestatore estero è **dotato di una posizione Iva "leggera" in Italia**, tramite identificazione diretta o con la nomina di un rappresentante fiscale italiano ([risposte ad istanza di interpello 501/2021 e 11/2020](#) e le [circolari 14/E/2010, 36/E/2010](#), quesito n. 31).

Si ricorda inoltre che il documento **emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero** residente nella UE (o extra-UE), per una cessione effettuata **nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, non è rilevante come fattura ai fini Iva** e, al suo posto, occorre richiedere la **fattura emessa direttamente dal fornitore estero** ([risoluzione 21/E/2015](#)).

In altri termini, il rappresentante fiscale non interviene nella documentazione dell'operazione in questione, per la quale sarà sufficiente la **sola fattura emessa dal soggetto estero**, seguita da **integrazione e annotazione effettuata dal soggetto passivo nazionale**. L'eventuale **indicazione della rappresentanza nella fattura del soggetto estero** è utile solo come elemento di completa identificazione dell'operatore.

Il rappresentante fiscale del soggetto non residente non dovrà registrare l'operazione, non essendo la stessa ascrivibile alla posizione Iva italiana del cedente e trattandosi di operazione propria del soggetto non residente effettuata con la posizione Iva estera.

Il soggetto passivo italiano è tenuto, pertanto, ad effettuare l'integrazione della fattura e la registrazione dell'operazione, con **l'indicazione del motivo di non imponibilità ricollegabile alla disciplina dell'[articolo 50 bis D.L. 331/1993](#)**.

La fattura verrà **emessa dal cedente estero in formato analogico**, non essendo previsto l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche in capo ai soggetti non residenti: il cessionario italiano, pertanto, potrà scegliere se **procedere con l'integrazione cartacea o elettronica della fattura ricevuta**.

Qualora decida di procedere con **l'integrazione elettronica**, di fatto **emette un documento autonomo**, utilizzando il **tipo documento TD19** e **codice natura N3.6** (utilizzato per le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond).

In tal caso, il soggetto passivo italiano **assolve contestualmente sia all'obbligo di integrazione (adempimento Iva) che all'onere della comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, secondo le modalità disposta dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), in vigore dal 1° luglio 2022.

Nell'ipotesi in cui l'acquirente italiano **decida di procedere con l'integrazione cartacea** – stampando la fattura del fornitore con annotazione sul documento così materializzato – **resta l'obbligo di trasmettere i dati dell'operazione allo Sdl (esterometro)**.

Si ricorda che i soggetti passivi italiani devono trasmettere allo Sdl i dati relativi alle

operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e **ricevute** verso e **da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**, quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**, nonché quelle, perché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli [articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972](#).

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione.